

Sentenza

Ruolo Generale n. 2419/2019

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Fulvio Dacomo **Presidente**
dr. Antonio Mungo **Consigliere**
dr. Angelo Del Franco **Consigliere rel./es**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 2419/2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: *opposizione del terzo* (art. 619 c.p.c.), posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'8-2-2023, con assegnazione alle parti di termini ridotti di 20+20 gg ex art. 190 c.p.c. e vertente

FRA

██████████ (c.f. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ (cf. ██████████) elettivamente domiciliato in ██████████ AVERSA

APPELLANTE

E

██████████ (CF: ██████████), rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████ ██████████ ██████████ (CF: ██████████), elettivamente domiciliato in VIA ██████████ ██████████ NAPOLI, presso lo studio del predetto difensore

APPELLATO

NONCHÈ

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████, elettivamente domiciliata in Aversa ██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████

APPELLATA CONTUMACE



FATTO E DIRITTO

Con atto di appello [REDACTED] proponeva gravame avverso la sentenza n. 970/2019 del Tribunale di Napoli Nord, che aveva rigettato il ricorso ex art. 619 c.p.c. proposto in data 24-10-2014 dall'odierno appellante avverso la procedura di pignoramento presso terzi promossa da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] (debitrice) e delle [REDACTED] (terzo pignorato) innanzi il Tribunale di Napoli Nord, in virtù della quale il G.E. aveva proceduto in data 5-12-2014. A seguito del rigetto della relativa istanza di sospensione, all'assegnazione della somma di € 4.772,55 pignorate presso il terzo pignorato [REDACTED] spa, Agenzia di Aversa [REDACTED] sul libretto postale n. [REDACTED] cointestato a [REDACTED]

L'appellante nel giudizio di primo grado nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 1298 c.c. che le somme depositate sul libretto postale cointestato fossero di esclusiva proprietà del Sig. [REDACTED] (come dall'estratto contabile dell'Ente [REDACTED] e quindi estranee al patrimonio della debitrice [REDACTED] per l'effetto dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione disposta dal G. E. con l'ordinanza depositata il 05/12/2014; quindi condannare il Sig. [REDACTED] alla restituzione delle somme assegnategli.

Il Giudice, con la sentenza sopra indicata, così statuiva: *"rigetta la domanda con condanna della parte attrice a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite, che si liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge"*.

Nella predetta sentenza il Giudice nel merito della sentenza così statuiva: *"dichiara la inammissibilità dei capi di prova articolati da parte attrice in quanto vertono su circostanze documentali (quali l'esistenza del titolo dell'atto di precetto, del pignoramento e sulla proposta opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c), del tutto irrilevanti ai fini del decidere. Ne consegue che le deduzioni su cui è fondata la impignorabilità delle somme sul libretto sopra indicato sono rimaste a*



livello di mera enunciazione, prive di qualsivoglia riscontro probatorio”.

Indi, l'odierno appellante impugnava la detta sentenza, chiedendo: *“dichiarare che le somme versate sul conto corrente postale n. [REDACTED] attengono esclusivamente ai pagamenti effettuati dall'INPS a titolo di TFR e di ratei di pensione e per l'effetto disporre la ripetizione delle somme assegnate di € 4.772,55”.*

Nel giudizio di appello si costituiva la parte appellata [REDACTED] [REDACTED] che chiedeva il rigetto della impugnazione in esame.

Si costituiva anche la appellata [REDACTED] che aderiva alle richieste e deduzione formulate dall'appellante.

Instauratosi il contraddittorio, *all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta dell'8-2-2023, il Collegio Giudicante riservava la causa in decisione, assegnando alle parti termini ridotti di 20+20 gg. ex art. 190 c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.*

Col primo motivo, l'appellante propone gravame avverso tale sentenza perché illegittima, ingiusta nella parte in cui ha affermato che: *“parte attrice non ha fornito alcuna prova del fatto che come esposto nel suo ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., le somme confluite sul conto corrente oggetto di pignoramento, provenissero solo da pagamenti eseguiti dall'INPS al [REDACTED] a titolo di TFR e pensione di invalidità”.*

Deduce l'appellante che il Giudice del Tribunale di Napoli Nord non ha tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta agli atti del fascicolo attoreo, dove si evincevano tutte le operazioni contabili e la loro provenienza ricollegabile ai pagamenti eseguiti dall'INPS a titolo di pensione di invalidità e TFR. Invero, dall'estratto contabile dell'Ente [REDACTED] [REDACTED] venivano evidenziate tutte le operazioni contabili perfettamente coincidenti con le entrate derivanti dal rapporto pensionistico che il [REDACTED] aveva con la Direzione Provinciale di Caserta dell'INPS, quale ex docente e, precisamente di € 25.766,54 corrispondente al TFR spettante al



██████████ di € 843,00 quale rateo di pensione, ed infine di € 6.647,74 corrispondente agli arretrati di pensione. Le medesime voci trovavano corrispondenza nei documenti rilasciati dall'INPS, parimenti allegati al fascicolo attoreo, e trovavano corrispondenza anche la cronologia dei pagamenti che coincidevano con il periodo in cui il ██████████ veniva collocato in pensione (15.10.2013) e l'apertura del libretto postale (rilasciato il 28.02.2014) finalizzato al solo scopo di accreditare la pensione dello stesso; seguiva la data del 16 maggio 2014 in cui veniva accreditata la somma per € 6.647,00 comprendenti gli arretrati di pensione e gli interessi a partire dal 15.10.2013, seguiva poi l'accredito della pensione per € 843,00 in data 16.07.2014 e la corresponsione del TFR per € 25.766,00 in data 31/07/2014.

Col secondo motivo, l'appellante censura il capo sulla condanna alle spese di lite per *“€ 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge in favore dell'avv. ██████████ ██████████ ██████████”, in quanto asseritamente* superava il limite tariffario forense entrato in vigore con il D.M. n. 37/2018 tenuto conto del valore della controversia infra € 5.200,00.

In via preliminare, deve disattendersi l'eccezione sollevata dalla parte appellata ██████████ secondo cui *“la presente impugnazione ha ad oggetto l'appello avverso una sentenza resa all'esito di un procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione, in siffatto procedimento i termini da osservare restano, anche per il grado di appello, quelli di cui all'art. 616 c.p.c. e dunque il termine per l'iscrizione a ruolo è ridotto alla metà. L'appellante ha notificato l'atto di citazione in appello a mezzo pec il 09/05/2019, ma l'appello è stato iscritto a ruolo il 17/05/2019 ben oltre, quindi, il termine di 5 giorni dalla notifica che andava a scadere il 14/05/2019. L'appello è dunque improcedibile”*.

Infatti, si rileva che l'art. 616 c.p.c. prevede la riduzione della meta con riguardo solo ai *termini a comparire* (*“...osservati i termini a*



comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà).

L'appello è nel merito fondato.

In punto di diritto, si rileva che la cointestazione di un conto corrente, anche eventualmente tra coniugi, fa presumere la qualità di creditori o debitori solidali del saldo del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni. Ne consegue che il pignoramento presso la banca potrà riguardare la sola quota teorica spettante al cointestatario esecutato, e non la totalità del saldo. Tale presunzione di parità di quote tra i cointestatari, prevista dall'art. 1854 c.c., può cedere però di fronte all'allegazione da parte di uno tra i cointestatari di una situazione giuridica diversa, ad esempio sulla proprietà esclusiva delle somme giacenti in rapporto di conto corrente, purché le circostanze evidenziate assumano caratteri di *gravità, precisione e concordanza* (Cassazione, con la sentenza n. 4838 del 23/2/2021).

Inoltre, si rileva che, nel caso in cui vengano depositate somme dopo la notifica del pignoramento, ma prima della dichiarazione del terzo, tali somme restano vincolate e soggette al pignoramento. Infatti, nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento dev'essere esistente al momento della dichiarazione resa dal terzo; è del tutto irrilevante, invece, che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento. Tanto si desume dalla dizione del codice di procedura civile, il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell'atto di pignoramento (CASS. N. 21081/15 DEL 19.10.2015. CASS. SENT. N. 15615/2005).

Nel caso di specie, dalla documentazione dell'Inps relativa *trattamento di fine servizio* di competenza dell'odierno appellante risulta che la somma determinata in data 7-5-2014 e da versare a tale titolo in favore dello stesso è pari a euro 25.766,54,



perfettamente coincidente con la somma oggetto di accredito del 31-7-2014 sul conto postale oggetto del pignoramento *de quo*.

Pertanto, può ritenersi che sussistano elementi aventi i caratteri di *gravità, precisione e concordanza* diretti a dimostrare che la somma di cui a suddetto accredito sia costituita proprio dal *trattamento di fine servizio* di cui sopra e sia quindi di proprietà esclusiva dell'odierno appellante.

Con riguardo, poi, agli accrediti periodici mensili di euro 843,11 e all'accredito di euro 6.647,74, di cui all'estratto di conto postale *de quo*, asseritamente riferibili rispettivamente ai *ratei pensione* e agli arretrati *ratei pensione* dell'appellante, si rileva che l'ultimo giorno di servizio di quest'ultimo, come dal relativo prospetto di liquidazione del TFS, risulta essere il *14-10-2013*, che è data antecedente ai detti accrediti, per cui può ritenersi in via presuntiva-indiziaria che, anche in mancanza di altri accrediti di importo ripetitivo, i detti accrediti siano proprio riferibili ai ratei pensione e agli arretrati *ratei pensione* collegati al rapporto di lavoro dell'appellante, cessato anteriormente agli stessi e che quindi sia stata dimostrata la proprietà esclusiva del medesimo impugnante delle dette somme.

Pertanto, deve ritenersi che il conto postale *de quo* abbia ricevuto accrediti di somme di esclusiva proprietà dell'odierno appellante e che quindi, alla data della dichiarazione positiva di [REDACTED] non risultavano sul conto postale in oggetto somme riferibili al debitore esecutato [REDACTED] e quindi pignorabili da parte del creditore precedente.

Dunque, l'appello deve essere accolto e, poiché nel pignoramento presso terzi il creditore precedente non è terzo ex 2929 cc quindi l'inesistenza del titolo esecutivo travolge l'assegnazione in suo favore, in quanto l'assegnatario, identificandosi con il creditore precedente, non è estraneo all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva (Cassazione 19.2.2019 n 4528), deve accertarsi, per l'effetto, l'illegittimità dell'esecuzione *de qua* e della ordinanza di assegnazione del G. E. in data 5-12-2014 della somma di € 4.772,55 in favore del



creditore precedente- odierna parte appellata [REDACTED]
con riferimento al saldo attivo del libretto postale n. [REDACTED]
cointestato a [REDACTED] e [REDACTED]

Il motivo relativo alle spese di lite è conseguentemente assorbito.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PTM

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED]
[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED]
[REDACTED] avverso la sentenza n. 970/2019 del Tribunale di Napoli
Nord, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così
provvede:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità dell'esecuzione *de qua* e della ordinanza di assegnazione del G. E. in data 5-12-2014 della somma di € 4.772,55 in favore del creditore precedente-odierna parte appellata [REDACTED] con riferimento al saldo attivo del libretto postale n. [REDACTED] presso [REDACTED] spa, Agenzia di Aversa [REDACTED] cointestato a [REDACTED] [REDACTED]
- condanna la parte appellata [REDACTED] al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di euro 125,00 per spese vive e in quella di euro 1.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA se dovute e per il presente grado di giudizio nella somma di euro 174,00 per spese vive e in quella di euro 1.900,00 per compenso, oltre spese generali del 15% e CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del al procuratore anticipatorio.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5-4-2023.

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Angelo Del Franco

IL PRESIDENTE

Dott. Fulvio Dacomo

